CAMERA DEI DEPUTATI N. 3226-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARCHETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

alla Presidenza il 2 settembre 1974

—

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia ed il Giappone, effettuato in Roma il 18 luglio 1972, per il risarcimento dei danni subiti durante la seconda guerra mondiale da persone fisiche e giuridiche italiane

Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo tra la Italia e il Giappone per il risarcimento dei danni subiti durante la seconda guerra mondiale da persone fisiche e giuridiche italiane, sottoposto alla ratifica del Parlamento, rappresenta un compromesso tra la richiesta del nostro Governo di una soluzione politica, che soddisfacesse un minimo di impegno economico della controparte, e la pregiudiziale intransigenza del governo giapponese che negava ogni obbligo giuridico.

Il compromesso ha superato solo formalmente la pregiudiziale negativa, che di fatto è stata mantenuta. Difatti la richiesta italiana di sei milioni di dollari, calcolo forfettizzato del presunto totale fabbisogno economico necessario per sodisfare le probabili domande di risarcimento, è stata accettata nella misura ridotta di un milione e duecentomila dollari USA.

Il governo italiano si assume con questo accordo l'obbligo di risarcire tutti gli inte-

ressati (e sono molti che hanno già presentato una documentazione probatoria dei danni subiti, sia pure – com'è scritto nella relazione ministeriale al disegno di legge di ratifica – insufficiente).

Tenuto conto che l'intero ammontare della cifra che lo Stato italiano incasserà entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente intesa, servirà appena a indennizzare un certo dottor Giacomo Federici, il quale con sentenza del Tribunale di Roma ha ottenuto nel 1963 la condanna dello Stato giapponese a pagargli 688.030 dollari USA, più interessi, il compromesso politico avrà senza dubbio un costo economico, di quattro o cinque milioni di dollari.

È nostro dovere considerare questo costo, nel momento in cui il governo ci propone di accettarlo, come atto di amicizia e di buona volontà nei confronti del Giappone.

Il relatore, nell'accogliere la proposta governativa, sollecita i colleghi ad approvare con urgenza il provvedimento, non senza esprimere una ovvia considerazione generale e un necessario conseguente impegno del Governo e dello Stato italiano:

1) che la somma enorme rivendicata e ottenuta dal dottor Federici dimostra come i ricchi possano sempre ottenere documentazioni probatorie sufficienti, anche senza o contro lo Stato italiano;

2) che è necessario rivedere e soddisfare le richieste anche degli italiani più poveri, che hanno presentato domanda insufficiente a un primo esame, e che non possono permettersi liti giudiziarie lunghe e costose per ottenere giustizia.

MARCHETTI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note fra l'Italia ed il Giappone, effettuato in Roma il 18 luglio 1972, per il risarcimento dei danni subiti durante la seconda guerra mondiale da persone fisiche e giuridiche italiane.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ART. 3.

Le somme corrisposte dal Governo giapponese saranno versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.